



*Ministero delle Attività Produttive*

DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO  
E ASSICURAZIONI E SERVIZI  
Servizio centrale delle Camere di commercio  
Ufficio B4 - Registro imprese

Roma, 14 106 2000

prot. n. 554914

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA  
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA  
LORO SEDI

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE  
D'AOSTA - Assessorato dell'industria, del  
commercio dell'artigianato e dei trasporti  
11100 - AOSTA

LETTERA CIRCOLARE

e, p.c.: ALL'UNIONCAMERE  
Piazza Sallustio, 21  
00187 - ROMA

ALLA INFOCAMERE S.c.p.a.  
ROMA  
PADOVA

ALL'ISTITUTO  
GUGLIELMO TAGLIACARNE  
Via Appia Pignatelli, 62  
00178 - ROMA

Oggetto: legge 18 agosto 2000, n. 235 - Nuove norme in materia di cancellazione dei protesti.

Sono pervenute alla scrivente Direzione generale varie richieste di chiarimento da parte delle Camere di commercio in merito alla possibilità di accettare istanze di cancellazione dal Registro informatico dei protesti corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, anziché "corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto ...." come previsto dall'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 235/00.

A tale proposito: le norme a cui fare riferimento per la questione in discorso sono quelle attualmente contenute nel d.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che è intervenuto, tra l'altro, nella materia già disciplinata dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, abrogata dall'art. 77 del d.lgs. 28 dicembre 2000, n. 413 e dall'art. 77 del medesimo d.p.R. n. 445/2000.



L'art. 47 del suddetto d.P.R. 445/2000 al comma 3 detta il principio secondo cui "nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà", ma fa salve ad ogni modo "le eccezioni espressamente previste per legge".

Tale deroga dipende, con ogni probabilità, dalla considerazione che non sempre è possibile attribuire uguale attendibilità al contenuto informativo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rispetto a specifici documenti relativi a stati, qualità personali o fatti, poiché non si presenta agevole in taluni casi compiere quell'attività di verifica, a cui sono tenute le amministrazioni procedenti secondo quanto disposto dall'articolo 71 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, che prevede idonei controlli anche a campione e comunque "in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive".

Sulla scorta di ciò, sembra alla scrivente di poter sostenere la necessità di richiedere la specifica documentazione indicata dall'art. 4 della citata legge n. 77/55 a corredo dell'istanza di cancellazione dal Registro informatico dei protesti, non solo sotto un profilo formale - essendo prevista da specifiche disposizioni di legge e quindi rientrando nella deroga sancita dall'art. 47, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000 -, ma soprattutto sotto quello funzionale in quanto idonea a consentire le prescritte verifiche, evitando l'emergere di problemi segnalati da alcune Camere di commercio per il caso - tutt'altro che infrequente attesa la funzione assolta dai titoli di credito -, in cui il richiedente non sia il primo prenditore.

IL DIRETTORE GENERALE

(Mario Sgarbelli)



1/519  
protesti 1/1

